

- Collegio Sindacale
- U.O.S.C. Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Medica di Presidio
- U.O.S.C. Controllo Interno di Gestione
- U.O.S.C. Servizio Informatico Aziendale
- U.O.S.C. Ufficio Relazioni col Pubblico
- U.O.S.C. Valutazione e Revisione Qualità
- Servizio Prevenzione e Protezione

- U.O.S.C. Affari Generali e Legali
- U.O.S.C. Acquisizione di Beni e Servizi ed Economato
- U.O.S.C. Gestione Risorse Umane
- U.O.S.C. Gest. Risorse E/F e della Contabilità
- U.O.S.C. Gestione Attività Tecniche, Patrimonio ed inventario
- Comitato Etico Ospedaliero
- U.O.S.C. Farmacia

Assessorato alla Sanità

ASSESSORATO ALLA SANITA'

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 -comma 3- della L.R. n.32 del 3/11/94, con nota n. _____ in data _____

Il Funzionario _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

Il Funzionario _____

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA

Il presente documento, composto da n. _____ pagine in formato A4, stampate su unica facciata, ai sensi del T.U. DPR 445/2000 e successive modificazioni, è copia conforme cartacea dell'atto custodito nella banca dati dell'AORN "A. Cardarelli".

Il Funzionario _____

Data _____



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

"A. CARDARELLI"
 Via A. Cardarelli, 9 / 80131 - Napoli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio, a seguito di istruttoria, dichiara la regolarità Giuridico-amministrativa del provvedimento proposto.

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo dell'Azienda dal giorno 1 GIU 2016 e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Il Direttore dell'U.O.S.C. GRU
 (Dott.ssa Maria Maiorano)
 (timbro e firma)

Il Funzionario

Pelt'

**DELIBERAZIONE
 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 482 del 1 GIU 2016

U.O.S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: **Adozione Regolamento di incompatibilità. Esecuzione immediata.**

Il presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo per l'urgenza.

Si rende esecutivo

Napoli, 1 GIU 2016

Il Commissario Straordinario
 (dott.ssa Patrizia Caputo)

Il Funzionario

Pelt'

Segreteria di Direzione

Oggetto: Adozione Regolamento di incompatibilità. Esecuzione immediata.

IL DIRETTORE DELLA U.O.S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

dell'Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli", Dott.ssa Maria Maiorano, nominata con deliberazioni n. 1579 del 25/9/2008, n. 1657 del 30/12/2009 e n. 18 del 18/01/2010 nell'ambito del Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni, adotta il seguente provvedimento:

Premesso che:

- la legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della PA", tra le varie misure finalizzate a contestare comportamenti scorretti nell'ambito dell'attività amministrativa, ha indicato la necessità che la PA individui gli incarichi consentiti e quelli vietati ai propri dipendenti;

- il D.Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" è stato conseguentemente modificato all'art. 53 relativo ad incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, prevedendo una serie di adempimenti delle singole amministrazioni nei confronti dell'Amministrazione Centrale (Dipartimento della Funzione Pubblica), finalizzati al monitoraggio degli incarichi conferiti e autorizzati, e dei relativi compensi, nonché alla verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

- Il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 72/13 ha previsto che le Amministrazioni debbano adottare un atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01;

dato atto che:

- questa Azienda ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione – aggiornamento 2016/2018 con delibera n. 88 del 28.1.2016, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sulla base delle indicazioni del PNA;

- nel PTPC è espressamente prevista, quale azione da intraprendere, l'individuazione dei criteri generali per disciplinare il conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali;

Ritenuto:

- che, si possa procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, al fine di avviare "le procedure di consultazione pubblica" con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interni ed esterni a vario titolo portatori di interesse;

Ritenuto, altresì:

di adottare il Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (art. 53 del D.Lgs. n. 165/01) allegato alla presente deliberazione e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto della entrata in vigore a decorrere dalla data dell'esecutività del presente provvedimento.



per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati la Sottoscritta propone

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'adozione del presente provvedimento, e nello specifico di:

- 1) Approvare il Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (art. 53 del D.Lgs n. 165/01), che ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto della entrata in vigore a decorrere dalla data di esecutività del presente atto deliberativo;
- 2) di pubblicare il regolamento nella sezione Amministrazione Trasparente, della Home Page del sito web aziendale, nonché nella sezione Anticorruzione, dandone informativa a tutti i dipendenti;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del Procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuato nel Piano Ospedaliero Aziendale;
- 4) Trasmettere la presente al Collegio sindacale;
- 5) Dare esecuzione immediata al presente provvedimento, stante l'urgenza.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Maiorano



IL SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

IL SUB COMMISSARIO SANITARIO

Nominati con D.G.R.C. n. 24 del 26/01/2016

Vista la suesposta proposta della dott.ssa Maria Maiorano, in qualità di Direttore dell'U.O.S.C. Gestione Risorse Umane, avente ad oggetto: "Adozione Regolamento di incompatibilità Esecuzione immediata".

Preso atto della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di competenza.

Ritenuto di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dalla dr.ssa Maria Maiorano, in qualità di Direttore della U.O.S.C. Gestione Risorse Umane.

ESPRIMONO

Parere favorevole all'adozione del presente provvedimento:

Il Sub Commissario Amministrativo
Dott. Enja Abbondante

Il Sub Commissario Sanitario
Dott. Roberto Landolfi

.....

.....

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera " A. Cardarelli ", Dott.ssa Patrizia Caputo, nominata con D.G.R.C. n. 484 del 29.10.2014, preso atto della proposta del Direttore dell' U.O.S.C. Gestione Risorse Umane ad oggetto : Adozione Regolamento di incompatibilità. Esecuzione immediata.

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

- 1) di approvare il Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (art. 53 del D.Lgs n. 165/01), che ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto della entrata in vigore a decorrere dalla data di esecutività del presente atto deliberativo;
- 2) di pubblicare il regolamento nella sezione Amministrazione Trasparente, della Home Page del sito web aziendale, nonché nella sezione Anticorruzione, dandone informativa a tutti i dipendenti;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del Procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuato nel Piano Ospedaliero Aziendale;
- 4) Trasmettere la presente al Collegio sindacale;
- 5) Dare esecuzione immediata al presente provvedimento, stante l'urgenza.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Patrizia Caputo**





Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E AUTORIZZAZIONE
ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
(srt. 53 D.Lgs 165/01 aggiornato alla L. 190/2012)**

SOMMARIO

PREMESSA

ART. 1 Ambito di applicazione

ART. 2 Incompatibilità

ART. 3 Disposizioni generali concernenti gli incarichi retribuiti soggetti a autorizzazione

ART. 4 Incarichi non soggetti ad autorizzazione

ART. 5 Criteri di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda
e limiti

ART. 6 Consulenze e perizie occasionali richieste da organi giurisdizionale o connesse
all'esercizio della funzione giurisdizionale

ART. 7 Procedimento per l'autorizzazione degli incarichi

ART. 8 Sospensione o revoca dell'autorizzazione

ART. 9 Conflitto di interessi

ART. 10 Anagrafe delle prestazioni

ART. 11 Revolving doors-pantouflage

ART. 12 Sanzioni

ART. 13 Controlli e verifiche

PREMESSA

L'art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 15 giorni dalla data del conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si è reso conseguentemente necessario dettare disposizioni regolamentari in tema di comunicazione allo svolgimento di incarichi anche al fine del corretto e tempestivo assolvimento da parte dell'Ufficio competente dell'obbligo informativo nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Con esclusione del personale a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, e disciplina il conferimento dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da soggetti terzi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta confermata per i dipendenti pubblici la seguente disciplina delle incompatibilità:

- artt. 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assume impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente".
- Art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: " Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il servizio Sanitario Nazionale di lavoro è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con titolarità o con la



- compartecipazione delle quote di impresa che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”.
- Art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “Le disposizioni di cui all’art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001), e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali, non si applicano ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”.
- Art. 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.
- Art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “ La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai CCNL. Semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’Amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro.....”

In materia di incompatibilità resta, altresì, confermato quanto segue:

- Art. 1, comma, 5 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “Ferme restando le incompatibilità previste dall’art. 4, comma7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del SSN da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale. L’attività libero professionale da parte dei soggetti che optano per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private o accreditate, anche parzialmente.L’accertamento delle incompatibilità compete, al Direttore Generale dell’Azienda.
- Art. 1 comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “ “Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzare all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi...”



l'art. 47 D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con legge n. 133 del 6.8.2008, che ha introdotto il comma 16-bis all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, espressamente dispone "la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9".

L'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.

Art. 3

Disposizioni generali concernenti gli incarichi retribuiti soggetti a autorizzazione

1. L'azienda Ospedaliera Cardarelli può autorizzare i propri dipendenti a svolgere incarichi retribuiti conferiti da soggetti terzi, solo in quanto compatibili con le esigenze di servizio e con le attività istituzionali, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. Gli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione devono essere saltuari, occasionali.
3. Gli incarichi autorizzati dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, delle sedi e degli uffici dell'Azienda, senza utilizzo di attrezzature e/o di altro personale dipendente.
4. Il dipendente, nell'espletamento dell'incarico, deve astenersi da attività contrastanti con il corretto adempimento dei doveri d'ufficio e deve mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare situazioni anche di solo potenziale conflitto di interesse.

Art. 4

Incarichi non soggetti ad autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta per lo svolgimento degli incarichi di seguito indicati, rispetto ai quali è sufficiente una comunicazione preventiva, tesa comunque a consentire la verifica sull'inesistenza di qualunque caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale:

- a) incarichi per i quali è corrisposto solo rimborso delle spese documentale
- b) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, o di fuori ruolo



- c) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita
- d) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- e) attività didattica in qualità di docente in favore di amministrazioni pubbliche

Art. 5

Criteria di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda e limiti

Sono da considerarsi incompatibili, e quindi non autorizzabili, tutti gli incarichi retribuiti conferiti da soggetti terzi fornitori di beni o servizi del Servizio Sanitario Regionale.

Non sono autorizzabili quelle attività che necessitano della apertura di partita IVA fatta eccezione per l'esercizio dell'attività agricola a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e non abituale o continuativo durante l'anno sempre che la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.

Non sono autorizzabili gli incarichi inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Azienda, compresi quelli da svolgersi presso soggetti accreditati che intrattengono a qualunque titolo un rapporto contrattuale con l'Azienda, nonché gli incarichi in favore di soggetti o Enti privati con i quali il dipendente interessato o la struttura operativa intrattiene rapporti di qualsiasi natura a ragione dello svolgimento dell'attività istituzionale aziendale.

A fine del rilascio dell'autorizzazione, l'Azienda valuterà: natura, tipologia e durata dell'incarico, anche in termini di compatibilità con il corretto espletamento dei doveri d'ufficio, entità del compenso.

Costituisce ulteriore elemento di valutazione il parere obbligatorio richiesto al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, il quale è chiamato a valutare se, in ragione della continuità o gravosità dell'impegno richiesto, l'incarico risulti compatibile con l'attività e gli impegni istituzionali del dipendente. Inoltre, sul modello predefinito, allegato al presente regolamento, dovrà essere espresso il parere dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo, secondo l'area di afferenza del dirigente.

L'iscrizione all'albo dei CTU, nel campo civile, necessita dell'autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non può in ogni caso conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. Il relativo provvedimento è nullo di diritto.



Il numero massimo di incarichi autorizzabili nell'anno solare è pari a n. 12. Entro tale limite, la durata complessiva degli incarichi non può essere superiore a n. 30 giornate lavorative.

Art. 6

Consulenze e perizie occasionali richieste da organi giurisdizionale o connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale


Le consulenze tecniche d'ufficio e quelle di parte rientrano anch'esse tra le attività occasionali che necessitano rispettivamente di comunicazione o autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.

In entrambe le ipotesi, dovranno essere chiaramente indicati, come da allegata modulistica:

- . il Tribunale competente
- . il numero di iscrizione a ruolo del procedimento
- . le modalità di fatturazione ed il relativo compenso
- . l'oggetto della prestazione

Le perizie e le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) conferite dall'Autorità Giudiziaria, costituendo prestazioni rese all'Autorità Giudiziaria nell'esercizio di una pubblica funzione, non necessitano di autorizzazione, ma di sola comunicazione alla Segreteria Generale con la modalità indicate al precedente art. 4; l'attività deve essere comunque espletata al di fuori dell'orario di servizio e non porsi in conflitto di interesse. Per i compensi spettanti al Dirigente Medico che espleta attività di CTU, le regole di fatturazione possono essere ricondotte alle modalità applicate per l'intraoemia. Laddove la CTU o la perizia su richiesta dall'Autorità Giudiziaria sia conferita ad un Dirigente Medico in extraoemia, quest'ultimo è tenuto ad effettuare la comunicazione, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 4, dovendo invece provvedere autonomamente alla fatturazione del relativo compenso alle parti tenute al pagamento.

Le perizie e le consulenze tecniche di parte (CTP) rese davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un giudizio penale, civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili costituiscono attività libero professionale intraoemia espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale il dipendente a rapporto esclusivo dovrà avanzare apposita richiesta nei termini in cui al precedente articolo 5; per i Dirigenti Medici e Sanitari l'attività è disciplinata nell'ambito del regolamento ALPI che comprende l'attività libero professionale, svolte nella disciplina di Medico Legale e delle assicurazioni.



Art. 7

Procedimento per l'autorizzazione degli incarichi

Con istanza indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda – contenente tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 5 – l'autorizzazione può essere richiesta dal soggetto che intende conferire l'incarico ovvero dello stesso dipendente. In quest'ultimo caso il dipendente dovrà allegare alla propria istanza anche la proposta di incarico ricevuta da soggetto privato/pubblico.

La richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'incarico, per consentire all'Azienda di effettuare tutte le necessarie valutazioni. Sulla base dell'istruttoria curata dall'Ufficio competente, il Direttore Generale rilascerà autorizzazione entro 7 giorni prima della data di decorrenza dell'incarico.

Qualora l'autorizzazione non venga rilasciata entro il termine, la stessa si intende negata.

Art. 8

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento con atto motivato del Direttore Generale, nel caso in cui vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso si sopravvenuta incompatibilità tra l'incarico svolto e gli interessi dell'Azienda.

Art. 9

Conflitto di interessi

- Sussiste conflitto di interesse con il SSN non solo in presenza di una situazione reale e accertata, ma in tutti i casi in cui tale ipotesi risulti anche solo meramente potenziale.
- Sussiste, in ogni caso, conflitto di interessi nel caso di incarichi retribuiti, anche di natura occasionale, presso organi di vertice di enti od organismi per lo svolgimento di funzioni di:
 - rappresentante legale di enti gestori di RSA accreditate o di altra attività socio-sanitaria, operante in ambito provinciale;
 - rappresentante legale di S.p.A., S.r.l. e Società Cooperative, Aziende Speciali, Aziende Pubbliche di servizio alla persona, istituzioni finanziarie totalmente o parzialmente da Comuni o Consorzi di Comuni che gestiscono RSA o svolgono altra attività socio-sanitaria o attività farmaceutica;
 - rappresentante legale S.p.A., S.r.l. e Società Cooperative che svolgano attività a carattere sanitario, farmaceutico o che intrattengano rapporti contrattuali con l'Azienda in materia di lavori, forniture, beni o servizi o che partecipino a procedure di scelta del contraente indette dalla stessa; qualora il rapporto contrattuale che potrebbe generare potenziale conflitto di interesse, si




instauri successivamente all'assunzione della carica, il dipendente ha il dovere di darne comunicazione all'Azienda:

- rappresentante legale di Associazioni o Fondazioni che svolgono attività a carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;
 - rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - La titolarità di azioni in società di capitali o di quote in società di persone non necessita di autorizzazione tranne nei casi in cui la titolarità comprende l'espletamento di attività di gestione come ad es. nel caso di socio accomandatario.
- Qualora l'attività richiesta si riferisca a personale Dirigenziale o del Comparto, abbia ad oggetto attività svolte dal dipendente in ambito istituzionale e sia a carattere continuativo e a titolo oneroso, la stessa potrà essere svolta solo in base a specifica convenzione con l'Azienda già disciplinata da apposito specifico regolamento. Nel caso in cui l'attività venga svolta a titolo gratuito è necessaria la preventiva autorizzazione all'Azienda Ospedaliera Cardarelli. Il conflitto d'interesse verrà esaminato in ogni caso in sede di sottoscrizione della relativa convenzione.
 - L'Azienda sottolinea la sussistenza del conflitto di interesse nelle ipotesi in cui i dipendenti - che abbiano espletato le funzioni di Presidente o Componente di Commissioni di gara d'appalto, o abbiano predisposto il capitolato disciplinante lo svolgimento di dette gare o di altre diverse procedure indette dall'Azienda per l'assegnazione di forniture di beni o servizi - svolgono attività o incarichi retribuiti occasionali, per conto delle ditte individuali, delle società private, o degli enti aggiudicatari dei detti appalti (o delle altre procedure).
 - Non sussiste conflitto di interessi qualora l'attività o - in caso di part-time pari o inferiore al 50% - l'eventuale lavoro subordinato siano svolti in ambiti professionali di natura completamente diversa dall'attività di servizio prestata presso l'Azienda e in strutture non aventi scopi socio-sanitari. L'Azienda, in sede di valutazione dell'incarico ai fini autorizzativi, dovrà tener conto anche del volume orario complessivo dell'attività richiesta dall'incarico esterno.

Art. 10

Anagrafe delle prestazioni

Gli incarichi per i quali è prevista l'autorizzazione soggiacciono agli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai fini della denuncia per l'anagrafe delle prestazioni. Restano esclusi da tale incombenza gli incarichi non retribuiti.



Art. 11

Revolving doors-pantouflage

Al fine di dare attuazione alla misura di prevenzione obbligatoria concernente l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto del disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 che prevede il divieto, a carico del dipendente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 12

Sanzioni

In caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non preventivamente autorizzati dall'Azienda, il compenso dovuto per l'incarico svolto deve essere versato all'Azienda a cura dell'erogante ovvero, in difetto, dal dipendente, fatte salve le più gravi sanzioni (recesso dal rapporto di lavoro o decadenza dall'impiego) e ferma restando la responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Art. 13

Controlli e verifiche

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 62, legge 662 del 23.12.96 e delle circolari ministeriali applicative i controlli sull'attività extraistituzionali sull'osservanza delle disposizioni, stabilite dal presente regolamento, è soggetta alle verifiche effettuate a campione e/o mirate sui dipendenti da parte di una Commissione Ispettiva, con cadenza quadrimestrale.

Il campione dei soggetti, da sottoporre alla verifica, di cui al 1° comma, è determinato dalla Commissione mediante sorteggio tra i numeri di matricola e/o lettere alfabetiche del personale dipendente dei diversi ruoli, nel limite del 5% dei dipendenti di ciascun ruolo.

La Commissione Ispettiva renderà, in ordine agli esiti dei controlli esperiti, al Direttore Generale, nonché alle Direzioni competenti. Le violazioni riscontrate verranno perseguite a termine di legge.



